



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DETERMINAZIONE
n. 186 del 15/04/2024**

Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO IN HOUSE A CMV SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto lo Statuto dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 11.12.23 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e relativi allegati;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.23 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 - 2026 e relativi allegati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024-2026 - assegnazione risorse", affidando ai dirigenti le risorse finanziarie di entrata da acquisire e di spesa da impegnare in attuazione delle linee generali di indirizzo impartite dall'amministrazione per assicurare la gestione dei servizi dell'ente;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 03/05/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025 e relativi allegati al quale sono state apportate modifiche con le seguenti delibere di Giunta: n. 45 del 19/06/2023, n. 85 del 27/10/2023, n. 109 del 18/12/2023;
- con Decreto del Sindaco, n. 17 del 29/12/2023, è stato assegnato incarico di Posizione Organizzativa del Settore II Demografici/Cimiteriali/Servizi alla Persona/Servizio Notificazioni alla Dott.ssa Monica Barbi con tutti i poteri dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, sino al 31.12.2024;
- Il Responsabile suddetto, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art 16 DLGS 36/23

Visti i poteri conferiti dal D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- Il Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 28 del 21/06/2022;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000 che definiscono le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Dato atto che ai sensi dell'art.183 del T.U.E.L. è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, del D.Lgs. 267/2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2024 con la quale è stato approvato l'affidamento in house dei servizi cimiteriali a CMV Servizi srl a far data dal 01/07/2024 al 30/06/2033

Visto che la suddetta Delibera dispone "di dare mandato al Responsabile del Settore II affinché adotti lo schema di contratto di e proceda alla stipula";

Precisato:

- che l'art. 7 del nuovo Codice dei contratti Pubblici, al comma 2 prevede: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.;"
- che il medesimo art. 7 al comma 3 prevede: "L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201";
- che il Comune di Vigarano Mainarda ha provveduto alla pubblicazione sul sito <https://tspl.anticorruzione.it/tspl/ricerca-affidamenti>, degli atti dell'affidamento di cui trattasi in data 15/04/2024;
- che in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, la FAQ n. A12 pubblicata da ANAC prevede le fattispecie esenti dall'obbligo di acquisizione del CIG, tra cui ricade quella relativa agli affidamenti in house;

Preso atto che per la firma del contratto di cui allo schema approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2024 occorre attendere 60 giorni dalla pubblicazione degli atti relativi all'affidamento sul portale ANAC summenzionato, avvenuta in data 15/04/2024;

Considerato che occorre provvedere all'impegno di spesa per l'affidamento di cui trattasi, per gli anni 2024/2025/2026, sul cap. 945 "spese di gestione dei cimiteri comunali" missione 12 programma 9 del corrente bilancio come di seguito specificato:

anno 2024 dal 01 luglio al 31 dicembre, euro 45.800;
anno 2025 euro 60.000
anno 2026 euro 60.000

Considerato che occorre provvedere all'accertamento di entrata per l'affidamento di cui trattasi, per gli anni 2024/2025/2026, sul cap. 290 "proventi di servizi cimiteriali" codice capitolo 3.01.02.01.014 del corrente bilancio come di seguito specificato:

anno 2024 dal 01 luglio al 31 dicembre, euro 137.000;
anno 2025 euro 272.000
anno 2026 euro 272.000

Accertata la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa e che devono intendersi qui integralmente richiamate per costituire parte sostanziale del presente provvedimento:

1. DI PROCEDERE all'affidamento CMV Servizi srl a far data dal 01/07/2024 al 30/06/2033 secondo le modalità dell'"in house providing" e dunque ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 50 comma 1 lett. b) e 7 comma 2 del D.Lgs. n. 36/23 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) dei servizi cimiteriali dei due

- cimiteri del Comune di Vigarano Mainarda;
2. DI APPROVARE lo schema di contratto allegato;
 3. DI PRECISARE che alla presente procedura non è stato assegnato alcun codice di rintracciabilità (c.d. CIG), trattandosi di fattispecie esente dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari come chiarito dalla FAQ n. A.12 pubblicata dalla stessa ANAC.
 4. DI ASSUMERE impegno di spesa per gli anni 2024/2025/2026, sul cap. 945 "spese di gestione dei cimiteri comunali" missione 12 programma 9 del corrente bilancio come di seguito specificato:
anno 2024 dal 01 luglio al 31 dicembre, euro 45.800;
anno 2025 euro 60.000
anno 2026 euro 60.000
 5. DI ACCERTARE per gli anni 2024/2025/2026, sul cap. 290 "proventi di servizi cimiteriali" codice capitolo 3.01.02.01.014 del corrente bilancio come di seguito specificato:
anno 2024 dal 01 luglio al 31 dicembre, euro 137.000;
anno 2025 euro 272.000
anno 2026 euro 272.000
 6. DI PRECISARE che per la firma del contratto di cui allo schema approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2024 occorre attendere 60 giorni dalla pubblicazione degli atti relativi all'affidamento sul portale ANAC summenzionato, avvenuta in data 15/04/2024;
 7. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà dietro emissione di fattura elettronica da parte della Ditta affidataria;
 7. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale**

CONTRATTO DI CONCESSIONE TRA IL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA (FE) E C.M.V. SERVIZI S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE
DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

L'anno..., addì(...) del mese di nella residenza municipale, tra i Signori:

Tra

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (C.F. 00289820383 – P. IVA 00289820383, con sede in via Municipio 1 a Vigarano Mainarda (Fe), in persona della dott.ssa Monica Barbi, nato a Mirandola (MO) il 17/06/1979, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile Settore II presso il Comune di Vigarano Mainarda (Fe) per cui egli dichiara di agire e ivi domiciliato per la carica, investito dei poteri per questo atto giusto art. 107 del D.Lgs. 16 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), di seguito, il "*Comune*" o "*l'Ente concedente*";

e

C.M.V. Servizi S.r.l., con sede legale in Via Malamini n. 1, Cento (Fe), P. IVA 01467410385, in persona del Dott. Alessandro Pirani, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società, munito dei poteri necessari per sottoscrivere il presente atto con verbale dell'Assemblea dei soci in data 12/05/2023 (di seguito, la "*Società*" o il "*Gestore*").

Il Comune di Vigarano Mainarda (Fe) e CMV Servizi s.r.l. sono anche definiti, congiuntamente, le "*Parti*".

PREMESSO CHE

- a) Il servizio cimiteriale è disciplinato dal DPR 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- b) I servizi cimiteriali presentano natura di servizio pubblico locale avente rilevanza economica. Il corrispettivo del servizio è costituito dai proventi delle concessioni

e subconcessioni di aree, da entrate di natura tributaria e tariffaria e contributi in conto esercizio a copertura degli oneri concernenti i servizi d'istituto;

c) I Comuni possono affidare in via diretta il servizio cimiteriale ad una società controllata, anche in modo congiunto con altri Enti pubblici, se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e dal D.Lgs. 175/2016;

d) Per ottenere l'affidamento diretto di servizi da parte dei Comuni soci controllanti, le società *in house* devono rispettare anche le condizioni previste dall'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. del 16 giugno 2017, n. 100;

e) C.M.V. Servizi S.r.l. rispetta le condizioni per l'affidamento *in house* della gestione del servizio cimiteriale e di illuminazione votiva del Comune di Vigarano Mainarda, socio controllante;

f) Per quanto riguarda l'esistenza del controllo analogo sulla società, in conformità con la condizione stabilita dalla normativa vigente, il Comune di Vigarano Mainarda lo esercita in modo congiunto con gli altri Comuni, secondo le modalità previste dello statuto della società;

g) L'art. 14 del D.lgs. 201/2022 dispone che, qualora l'ente locale ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio ad un unico operatore, può provvedere all'organizzazione tramite l'affidamento a società *in house*, previa adozione di "... *un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni.*"

h) Nella relazione di cui all'art. 14 D.lgs. 201/2022, il Comune di Vigarano Mainarda

ha specificato le motivazioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività, derivanti dalla gestione del servizio tramite affidamento "in house", con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi.

i) L'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali, "TUEL") attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici;

j) Il Comune di Vigarano Mainarda, con delibera del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, ha approvato l'affidamento diretto in house a C.M.V. Servizi S.r.l. della gestione dei cimiteri comunali, con decorrenza dal 01 luglio 2024 al 30 giugno 2033;

Ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Sezione I – Oggetto, durata e finalità

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto di concessione

1. Oggetto del presente contratto di concessione (di seguito, definito anche il "contratto") è la regolazione e la disciplina dei rapporti e degli obblighi reciproci tra il Comune e la Società conseguenti all'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e funebri nel territorio comunale e della manutenzione ordinaria di beni ed impianti di proprietà comunale, strumentali allo svolgimento dei servizi.

2. Il Comune potrà assegnare alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari

all'oggetto del presente contratto, anche temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con appositi disciplinari.

Art. 3 – Durata

1. L'affidamento è operante dalle ore 00:00 del 01 luglio 2024 e fino alle ore 24:00 del 30 giugno 2033, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del contratto previsti dal successivo art. 25 ovvero recesso contrattuale di cui al successivo art. 26. Alla scadenza del contratto si applicheranno le disposizioni previste nell'art. 27.
2. Dopo la scadenza del contratto, su richiesta del Comune il Gestore assicura la continuità del servizio, alle stesse condizioni, in attesa del subentro del nuovo gestore o dell'eventuale rinnovo dell'affidamento "in house". Tale obbligo non può protrarsi per oltre 12 (dodici) mesi dalla scadenza del contratto.
3. Le parti convengono di sottoporre a verifica il presente atto con cadenza semestrale durante i primi diciotto mesi di durata e successivamente con cadenza annuale.

Art. 4 – Descrizione dei servizi

1. Sono comprese nella gestione dei servizi le seguenti attività:
 - a) servizi cimiteriali: servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri, ricezione delle salme, gestione delle attività funebri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni, ecc), gestione delle concessioni manufatti ed aree cimiteriali, esecuzione delle operazioni cimiteriali di persone sole ed indigenti, fornitura di energia elettrica, acqua, materiali e delle prestazioni richieste per il buon esercizio delle reti e degli impianti, servizio di illuminazione votiva.
 - b) attività di manutenzione ordinaria delle strutture (edifici, impianti, macchinari, attrezzi, terreni, ecc.) e del verde, escluse le manutenzioni

alle strutture private (cappelle, tombe, arcate) che sono in capo ai concessionari privati.

2. Le attività connesse al servizio sono descritte in dettaglio nel Disciplinare Tecnico di cui al successivo art. 16 (di seguito, "Disciplinare Tecnico").

3. Il Gestore potrà affidare in subappalto, previa comunicazione al Comune, una quota di lavori, forniture o servizi indicati nel presente contratto, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 188 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. L'appaltatore si impegna a inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse il cui esercizio è collegato all'attivazione di documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare inoltre ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

Art. 5 – Competenze e obblighi del Comune

1. Sono di competenza del Comune, in quanto non sono trasferibili per legge alla Società concessionaria i seguenti compiti:

- a) stesura ed approvazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, salvo quanto previsto all'art. 11;
- b) stesura ed approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, salvo quanto previsto all'art. 11;
- c) la ricezione delle denunce di morte;

- d) l'autorizzazione ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla cremazione, al disseppellimento ed alla dispersione delle ceneri;
- e) il rilascio del passaporto mortuario;
- f) la fissazione delle tariffe;
- g) ogni altra attività che la normativa assegna in via esclusiva al Comune.

2. La Società dovrà inoltrare apposita richiesta scritta motivata all'ufficio protocollo dell'Ente qualora risulti necessario richiedere al Comune informazioni utili all'espletamento del servizio, quali, a titolo esemplificativo:
- ricerca dei parenti dei defunti presso l'ufficio Anagrafe in caso di esumazione ordinaria al fine di poterli rintracciare ed avvisare;
 - ricerca di delibere di Giunta Comunale e/o Determinazioni relative a progetti cimiteriali effettuati negli anni dal Comune;
 - ricerca di documentazione cimiteriale (es: contratti di concessione, registri cimiteriali, ecc);
 - ricerca di concessioni edilizie e/o permessi di costruire legati alla realizzazione di tombe di famiglia da parte dei privati.

3. Il Comune tramite Impresa di pompe funebre, dovrà dare esecuzione a:
- servizio di recupero, rimozione, e trasporto delle salme di deceduti - nelle ipotesi previste dall'art. 12 del D.P.R. n. 285 del 10.09.90 e dal paragrafo 5 della circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 o in abitazioni private;
 - cosiddetti funerali di povertà, in favore di soggetti deceduti indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari, come individuati dal Comune in base ai propri regolamenti;
 - trasporto delle salme di potenziali donatori all'obitorio dell'ospedale e

ritorno.

4. Per i funerali di povertà o indigenti, sarà compito dell'Amministrazione Comunale

individuare le Imprese di pompe funebri per il relativo servizio funerario e il

Gestore eseguirà la sola operazione di seppellimento al cimitero indicato.

5. L'Amministrazione Comunale, a seguito di apposita Ordinanza Sindacale di

esumazione/estumulazione, si farà carico del costo di

esumazione/estumulazione e successiva destinazione di salme e/o resti non

reclamati da alcuno.

6. L'Amministrazione Comunale si impegna a conferire in convenzione al Gestore

ulteriori aree rispetto alle esistenti qualora ciò dovesse rendersi necessario alla

realizzazione di concordati investimenti di sviluppo del servizio.

7. Il Comune si impegna a fornire alla Società tutta la documentazione relativa ai

cimiteri: regolamenti e disposizioni, planimetrie e prospetti, contratti di

concessione, Ordinanze Sindacali e quanto in possesso sia in formato digitale che

cartaceo, per la corretta gestione dei cimiteri.

Art. 6 – Obblighi della Società

1. La Società si impegna a rispettare la normativa nazionale e locale in materia. I

servizi si svolgono secondo le norme vigenti in materia di polizia mortuaria e

sanità, comprese le disposizioni previste dai regolamenti (tra i quali il

Regolamento di Polizia Mortuaria e il Regolamento di Igiene), le ordinanze

comunali e le disposizioni del Comune.

2. Le funzioni inerenti all'ordine ed alla vigilanza sul funzionamento dei cimiteri

spettano al Comune, fatte salve le funzioni di igiene di competenza dell'AUSL.

Ogni altra funzione o compito attribuiti al Comune nell'ambito dei servizi

cimiteriali in forza di legge o regolamento, con la sola esclusione di quelli che non

sono trasferibili per legge, sono assegnati alla Società.

3. Sono inoltre attribuite alla Società le attività istruttorie dei procedimenti autorizzatori e concessori, la stipula dei contratti di concessione cimiteriale, la registrazione delle operazioni cimiteriali e l'assegnazione delle sepolture, nonché l'attuazione delle disposizioni del Comune in materia di orari dei trasporti funebri.
4. La Società si impegna a controllare e vigilare sul rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti concessori.

5. La Società si impegna a segnalare al Comune, tramite apposita relazione entro la data del 30/09 di ogni anno oppure tramite PEC in caso di urgenze, le opere di manutenzione straordinaria ritenute indispensabili per il corretto svolgimento del servizio - Documento Programmatico delle Opere.

Art. 7 – Esclusività del servizio

1. Per tutta la durata del contratto il Comune conferisce alla Società il diritto esclusivo di esercitare i servizi cimiteriali e funebri nel territorio comunale.
2. La Società ha il diritto esclusivo di mantenere sopra il suolo pubblico tutte le attrezzature necessarie ai servizi affidati.

Art. 8 - Obiettivi e standard del servizio – Carta dei Servizi

1. Il servizio cimiteriale e di illuminazione votiva è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico; pertanto, l'erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza. Eventuali casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio potranno verificarsi solo per scioperi o cause di forza maggiore.
2. Trattandosi di pubblico servizio la Società dichiara di aver approntato tutti i mezzi necessari per effettuare la gestione del servizio.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21.4. in ipotesi di sciopero, ogni

caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicato al Dirigente del Servizio del Comune mediante PEC entro 48 ore dal verificarsi dell'irregolarità da parte della Società che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.

4. La Società, nell'espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa nel rispetto della sensibilità dei cittadini.

5. La Carta dei Servizi allegata al presente contratto, è stata realizzata in relazione alle caratteristiche dei servizi affidati, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme UNI e secondo le modalità indicate nelle "Linee guida" sancite dalla Conferenza Unificata con l'Accordo del 26 settembre 2013. Si procede ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013, alla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

6. La Società eroga i servizi in oggetto nel rispetto del capo III del Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi, impegnandosi a rispettare gli indirizzi formulati dal Comune.

7. La Società si impegna a mantenere i servizi cimiteriali adeguati, per qualità e quantità delle prestazioni, alle esigenze della comunità locale.

Art. 9 - Atti di indirizzo

1. La Giunta Comunale approva le linee di indirizzo contenenti:

- i livelli standard minimi di qualità e di diffusione del servizio che la Società deve garantire attraverso la struttura impiantistica ed organizzativa disponibile;

b) gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere tecnologico-organizzativo e loro graduazione nel tempo;

c) i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard medesimi.

2. Nel rispetto degli indirizzi di cui sopra, ogni anno entro il 30 settembre, il Gestore dovrà redigere il Documento Programmatico delle Opere, nel quale dovrà essere inserita la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, esigenze di ampliamenti ed investimenti cimiteriali.

3. Il Documento Programmatico delle Opere dovrà essere corredata da apposita documentazione che consenta all'Amministrazione Comunale di poter effettuare una valutazione previsionale sull'esecuzione del servizio e delle opere. Tale Documento dovrà essere redatto in modo da consentire all'Amministrazione di valutare l'opportunità degli interventi proposti sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista economico e finanziario onde consentire di adeguare di conseguenza la programmazione finanziaria all'ente.

4. Relativamente alle attività a richiesta e nell'ambito del presente contratto di servizio, l'Amministrazione Comunale potrà affidare il servizio di progettazione, direzione lavori, collaudi, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la realizzazione dell'opera secondo il Decreto Legislativo 36/2023 – codice dei contratti pubblici.

Art. 10 – Ufficio per gli utenti

1. Il Gestore deve istituire apposito ufficio cimiteriale per tutte le pratiche amministrative nei confronti degli utenti. L'ufficio sarà aperto al pubblico secondo le modalità riportate nel Disciplinare Tecnico, esclusi i giorni festivi o di chiusura degli uffici comunali o della Società.

2. Oltre a quanto sopra indicato, compito dell'ufficio di cui al punto precedente sarà quello di fornire tutte le informazioni necessarie richieste dagli utenti, nonché quello di fungere da primo interlocutore con l'utenza che sollevi eventuali contestazioni rispetto ai servizi di cui al presente contratto.
3. Tutti i cimiteri dovranno essere dotati di apposito cartello che specifica il nominativo del Gestore dei servizi cimiteriali, il numero di telefono, il recapito e tutti i contatti utili per i cittadini in caso di necessità.

Art. 11 – Attività a richiesta

1. Al fine di migliorare ed informatizzare il servizio cimiteriale, risulta necessario provvedere al censimento e registrazione a sistema, possibilmente entro la prima annualità di gestione.
- Qualora, nel corso della durata dell'affidamento, risulti necessaria una revisione del censimento cimiteriale, il Gestore dovrà trasmettere al Comune un preventivo dei costi per la sua esecuzione, in modo che il Comune possa valutare la congruità della proposta ed eventualmente affidare l'esecuzione di tale revisione.
2. Alla scadenza della concessione, o alla cessazione della stessa per qualsiasi motivo, il Gestore si impegna a trasferire il database al Comune senza addebito di alcun costo aggiuntivo.
3. Il Comune potrà richiedere al Gestore la formulazione di un preventivo per la revisione/nuova redazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
- Qualora il Comune decidesse di redigere tale documento autonomamente e/o tramite affidamento a terzi, il Gestore sarà tenuto a fornire ogni indicazione utile alla stesura del Regolamento.
4. Il Comune potrà richiedere al Gestore la formulazione di un preventivo per la

redazione del Piano Regolatore Cimiteriale. Qualora il Comune decidesse di redigere tale documento autonomamente e/o tramite affidamento a terzi, il Gestore sarà tenuto a fornire ogni indicazione utile alla stesura del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 12 – Corrispettivo del servizio

1. Il Gestore, in cambio dell'esecuzione del servizio, ha diritto di percepire dagli utenti i seguenti corrispettivi:
 - a) le tariffe per lo svolgimento delle operazioni cimiteriali;
 - b) gli importi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni cimiteriali (loculi, ossari, concessione di aree, tombe di famiglia, ecc.);
 - c) i canoni di abbonamento e di attivazione delle lampade votive;
 - d) ogni altro pagamento o contributo dovuto a qualsiasi titolo per l'esecuzione di interventi specifici su richiesta degli utenti, compresi i diritti di istruttoria per i servizi gestiti.
2. Secondo il piano economico, sono stati previsti adeguamenti tariffari per la corretta gestione economica del servizio.
3. Le parti si impegnano a garantire nel tempo l'equilibrio economico dei servizi affidati, valutando previamente, in caso di sopravvenute condizioni di squilibrio economico, una rideterminazione delle tariffe applicate agli utenti, dei costi annuali di servizio e degli obblighi di servizio in capo al Gestore.
4. Resta obiettivo della Società l'ottimizzazione del servizio e la conseguente progressiva riduzione dei costi. La Società intraprenderà una strategia che consenta, da un lato, di ridurre i costi, dall'altro di proteggere l'occupazione. Al contempo, considerato che i ricavi risultano a domanda individuale, il Comune avrà l'obbligo di assicurare l'equilibrio economico del servizio.

5. La somma dei costi indicati nel PEF dalla voce C1 alla voce C12 con esclusione della voce C2-Utenze e C7-Operazioni funebri, è da intendersi quale budget autorizzativo. Detto importo complessivo non potrà in alcun modo essere oggetto di variazioni in aumento. A partire dal 01/01/2027, i costi di cui sopra avranno un adeguamento annuale pari al 1%.

6. I corrispettivi per i materiali forniti da C.M.V. Servizi S.r.l. ai cittadini previa richiesta, la cui determinazione non compete per disposizioni di carattere generale al Comune o ad altre Autorità (quali a titolo esemplificativo le cassette in zinco, le casse in cellulosa, ecc.), sono stabiliti direttamente dalla Società. Resta inteso che il cittadino potrà liberamente acquistare tali prodotti anche autonomamente da altra azienda, essendo tale materiale disponibile sul libero mercato.

7. Sono a carico del Comune e finanziati a parte, le operazioni che la Società effettua d'ufficio in applicazione del regolamento di polizia mortuaria, come ad esempio le operazioni di esumazione e di estumulazione, in caso di irreperibilità dei familiari, e gli oneri relativi all'attività di ceremoniale, prestata dalla Società su richiesta e per conto del Comune.

8. L'insieme dei ricavi sopra indicati dovrà garantire la copertura di tutti i costi per l'erogazione del servizio da parte del Gestore, compresi addetti operativi, personale amministrativo, utenze cimiteriali, operazioni funebri, manutenzione ordinaria, manutenzione del verde, pulizia e materiale di consumo, mezzi ed attrezzature, assicurazioni, oneri per la sicurezza e costi generali aziendali.

9. Qualora i ricavi totali annuali non fossero sufficienti a coprire il costo per l'erogazione dei servizi, al fine di evitare squilibri economico-finanziari derivanti dai mancati incassi, il Gestore comunicherà al Comune tramite PEC lo squilibrio

economico e le conseguenti motivazioni. Quest'ultimo, entro 90 giorni dalla data di ricezione, provvederà ad effettuare apposita comunicazione di determina impegno di spesa ed il relativo pagamento al Gestore.

10. In aggiunta alle attività indicate, il Comune potrà richiedere alla Società l'esecuzione di interventi ed opere particolari. La Società procederà alla formulazione di preventivo che dovrà essere specificamente accettato dal Comune e, solo in ipotesi di espressa accettazione, la Società procederà all'esecuzione dell'intervento richiesto. La mancata accettazione formale ed espressa equivarrà a rifiuto del preventivo.

11. Per interventi straordinari dovrà essere inviato dalla Società un preventivo che dovrà ricevere l'approvazione scritta da parte del Dirigente responsabile del Servizio condizionata al reperimento ed accertamento delle somme necessarie. In alcun modo saranno riconosciuti alla Società costi aggiuntivi sostenuti in difetto della prescritta e preventiva autorizzazione. Per interventi dovuti a calamità naturali per legge riconosciute o stati di emergenza riconosciuti dal Comune, le spese verranno sostenute dal Comune stesso.

Art. 13 – Tariffe dei servizi cimiteriali

1. Le tariffe, di cui al Disciplinare tecnico del presente Contratto, sono unilateralmente stabilite dall'Amministrazione Comunale e accettate pienamente e senza riserve dal Gestore. A nessun titolo il Gestore può stabilire o richiedere agli utenti per le prestazioni oggetto della Convenzione compensi aggiuntivi, comunque denominati, rispetto alle tariffe come sopra specificate.

2. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare verifiche in qualsiasi momento, presso gli uffici del Gestore, sui proventi in questione.

3. Tenuto conto di altre variabili (aumento dei costi, ecc...), le tariffe possono essere

revisionate dall'Amministrazione Comunale ed approvate con apposita delibera.

4. Per giustificati motivi, la revisione può essere richiesta anche dal Gestore, ma rimane soggetta a valutazione e ad apposita preventiva deliberazione da parte dell'Amministrazione Comunale, intendendosi fin d'ora escluso qualsivoglia adeguamento tacito e/oilaterale delle tariffe da parte del Gestore, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11.

Art. 14 – Concessione di beni immobili ed impianti cimiteriali e funebri

1. Per tutta la durata del contratto i beni immobili e gli impianti che costituiscono il patrimonio dei servizi cimiteriali e funebri sono concessi in uso gratuito alla Società dal Comune, che ne rimane proprietario. I beni immobili e gli impianti che costituiscono il patrimonio dei servizi cimiteriali e funebri comprendono l'area cimiteriale, con tutti gli edifici e le pertinenze ad essa riconducibili, inclusi i manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali per le quali sia scaduta la concessione.

2. Il Comune garantisce e tiene indenne la Società da ogni richiesta o pretesa avanzata da terzi per qualsiasi aspetto economico e giuridico non ancora regolarizzato dal Comune all'atto della sottoscrizione della presente concessione, a condizione che la stessa non derivi dalla precedente gestione affidata al medesimo Gestore.

3. Il Comune concede alla Società il diritto di sosta e occupazione delle vie ed aree pubbliche con le attrezzature e gli impianti necessari per l'esecuzione del Servizio, esonerandola integralmente dall'obbligo di pagare le tasse per l'occupazione degli spazi. Al fine della regolazione della circolazione la Società dovrà comunicare tempistica ed ubicazione degli interventi programmati con preavviso di 15 giorni. La comunicazione dovrà essere effettuata con tempestività anche in

caso di interventi indifferibili ed urgenti

4. La Società assume l'obbligo, per tutta la durata del contratto, di provvedere a propria cura e spese alla gestione dei beni e degli impianti oggetto di concessione in modo che siano sempre in stato di efficienza e in modo da rispondere alle esigenze del servizio, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme di sicurezza in materia.
5. La Società è tenuta alla manutenzione ordinaria, compresa la manutenzione non programmabile (pronto intervento), dei beni e degli impianti oggetto di concessione. L'attività di manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi che servono per mantenere i beni e gli impianti esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità.
6. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione d'uso dei beni e degli impianti oggetto di concessione, la Società potrà operare sugli stessi con oneri a proprio ed esclusivo carico tutti gli interventi ritenuti necessari, utili ed opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di manutenzione, risanamento, nonché la messa fuori servizio di dotazioni o impianti obsoleti o inutilizzabili. Per gli interventi sulle strutture oggetto di concessione la Società dovrà rispettare gli obblighi previsti dalle norme in materia di tutela dei beni culturali e ambientali.
7. Per interventi di natura straordinaria relativi ai beni immobili ed impianti cimiteriali e funebri oggetto di concessione, la Società inoltrerà al Comune un preventivo che dovrà ricevere l'approvazione scritta da parte del Dirigente responsabile del Servizio condizionata al reperimento ed accertamento delle somme necessarie. In alcun modo saranno riconosciuti alla Società costi aggiuntivi sostenuti in difetto della prescritta e preventiva autorizzazione. Per

interventi dovuti a calamità naturali per legge riconosciute o stati di emergenza riconosciuti dal Comune, le spese verranno sostenute dal Comune stesso.

Art. 15 – Divieto di cessione a terzi

1. La Società potrà gestire i servizi affidati direttamente ovvero indirettamente in ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..
2. È vietato alla Società di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi cimiteriali e funebri nella loro integrità.
3. Fermi i limiti di cui al punto 1, è consentito ad essa di avvalersi di terzi per lo svolgimento di fasi operative dei servizi o per l'esecuzione di opere ed interventi, fatta salva la responsabilità della Società. In ogni caso, la Società rimane l'unico soggetto responsabile nei confronti del Comune e degli utenti del servizio.

Sezione II – Gestione del servizio

Art. 16 – Disciplinare Tecnico

1. Il Disciplinare Tecnico, sottoscritto da entrambe le Parti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (**Allegato “A”**), definisce l'oggetto dei servizi cimiteriali affidati alla Società, le modalità di approvazione delle tariffe comunali e degli altri corrispettivi a carico degli utenti e gli standard di qualità del servizio.

Art. 17 – Manutenzione ordinaria di edilizia, impianti votivi e migliorie

1. Il Gestore dovrà svolgere nel cimitero le attività di manutenzione ordinaria, cioè l'insieme degli interventi sulle strutture e sugli impianti necessari per il loro mantenimento in funzione o per il ripristino dell'efficienza. Gli interventi di manutenzione ordinaria si dividono in due tipologie:
 - e) manutenzione ordinaria programmata: interventi periodici preventivi necessari a mantenere l'efficienza degli impianti ed il decoro delle strutture;

f) riparazioni: interventi necessari per ripristinare ed integrare la funzionalità o la sicurezza di impianti e strutture.

2. Nel Documento Programmatico delle Opere, sarà compresa la pianificazione della manutenzione ordinaria da eseguire nell'anno successivo.

3. L'eventuale manutenzione straordinaria è sottoposta alla procedura disciplinata all'art. 12, comma 11, del presente Contratto.

4. Il Gestore dovrà provvedere all'effettuazione dell'efficientamento energetico delle luci votive cimiteriali di Vigarano Mainarda e Pieve, mediante la sostituzione delle lampade ad incandescenza con tecnologia a LED, entro il primo anno di contratto. Tale intervento, rientra nelle migliori offerte dal Gestore in sede di proposta di gestione.

Art. 18 – Servizio di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti

1. Il Gestore dovrà procedere alla pulizia di tutte le aree di competenza del complesso cimiteriale. In occasione delle festività dei defunti dovranno essere garantite pulizie accurate con particolare riguardo a monumenti, mausolei e lapidi di guerra. Sono compresi i lavori di montaggio e rimozione di addobbi, bandiere e piante ornamentali davanti alle tombe di interesse pubblico.

2. In tutti gli impianti cimiteriali e relative pertinenze il Gestore dovrà procedere alla raccolta, deposito temporaneo dei rifiuti e trasporto a smaltimento, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'onere di smaltimento viene ricompreso nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo la vigente normativa.

3. Il trattamento dei rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione comprende le seguenti operazioni:

- nel luogo di produzione dei rifiuti dopo l'esumazione o estumulazione dopo

avere separato le spoglie mortali, si procede alla ulteriore separazione dei resti metallici di casse dai restanti rifiuti, isolando lo zinco da altri eventuali residui metallici (es., maniglie, ecc.);

- disinfezione del materiale metallico da riciclare;
- il trattamento di separazione può avvenire sul luogo o in apposita area cimiteriale confinata e, in ogni caso, sempre adottando misure idonee ad oscurare alla vista del pubblico lo svolgimento di tali operazioni;
- stoccaggio in apposito contenitore per il periodo previsto dalla legge e successivo periodico smaltimento nelle forme di legge;
- manutenzione del luogo di stoccaggio;
- la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici.

4. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri necessari per eseguire le operazioni di raccolta, stoccaggio e trasporto a smaltimento dei rifiuti cimiteriali in conformità alle disposizioni di legge in materia.

Art. 19 – Responsabilità e copertura assicurativa

1. Il Gestore si impegna a stipulare idonee polizze assicurative con primarie compagnie a copertura di tutti i rischi e danni derivanti al Comune o a terzi per effetto dello svolgimento del servizio. Per la durata dell'affidamento, egli dovrà stipulare una Polizza assicurativa contro la Responsabilità Civile Terzi, con i seguenti massimali:

- a) massimale non inferiore ad €. 7.000.000 (euro settemilioni) per la copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi;
- b) massimale non inferiore a € 4.000.000 (euro quattromilioni) per la copertura della responsabilità civile verso i lavoratori.

2. Dopo la stipula del contratto la Società dovrà trasmettere al Comune una copia della polizza assicurativa. In caso di cessazione della polizza durante il periodo di validità del contratto, la Società sarà tenuta a stipulare immediatamente una o più polizze sostitutive con gli stessi massimali e caratteristiche di quella iniziale e ad inviarne una copia al Comune.
3. La mancata copertura assicurativa di un determinato sinistro, o la copertura solo parziale dei danni conseguenti, non esonerano la Società dall'obbligo di risarcimento, qualora il sinistro sia imputabile alla sua responsabilità.
4. Il Gestore sarà sollevato da eventuali responsabilità derivanti dalla mancata esecuzione da parte del Comune delle opere poste in capo ad esso con l'approvazione del piano economico finanziario ed opere di manutenzione straordinaria opportunamente segnalate dal Gestore e non realizzate dal Comune.

Art. 20 – Rapporti di lavoro dipendente

1. La Società si impegna a rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori, anche in materia previdenziale ed assistenziale.
2. In caso di cessazione anticipata del contratto, ai fini della ricollocazione del personale dipendente nonché al fine di garantire a quest'ultimo le tutele economiche e normative previste dalla legislazione vigente, le Parti si impegnano a verificare l'applicabilità delle le disposizioni della Delibera del Consiglio dell'Anac del 12 febbraio 2019 e dell'art. 57 D.Lgs. 36/2023 in materia di clausole sociali.

Art. 21 – Tutela dei lavoratori e sicurezza del lavoro

1. Il Gestore ha ampia facoltà di organizzare i servizi e le attività previsti nel

contratto nel modo più opportuno, così da assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le attività e servizi, osservando le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Considerato il luogo di lavoro, il personale dovrà essere formato per operare con la massima riservatezza, sobrietà e decoro.

2. Il Gestore dovrà svolgere il servizio mediante personale avente idonea qualifica ed idoneo sia per qualità morali sia per il contegno rispettoso in relazione ai luoghi e alle funzioni svolte, nel rispetto degli obblighi previsti dal contratto, dai regolamenti comunali e dalla normativa applicabile.

3. Il Gestore si impegna a:

a) fornire al Comune un elenco nominativo degli addetti al servizio, con le relative qualifiche professionali e mansioni affidate e comunicare eventuali variazioni;

b) munire il personale esterno, incaricato di svolgere particolari servizi, di: (i) dispositivi di protezione individuale previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativamente alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro; (ii) apposita divisa, che dovrà sempre essere indossata durante lo svolgimento dei servizi con il cartellino di riconoscimento visibile; (iii) mezzi, attrezzi e materiale necessari per svolgere i servizi;

c) richiamare o sanzionare, su segnalazione del Comune, il personale che mantenga un comportamento scorretto o non adeguato o che non abbia osservato gli obblighi contrattuali, il regolamento comunale o le norme applicabili al servizio. La decisione sull'eventuale contestazione disciplinare e sanzione rimarrà prerogativa della Società e nessun potere eterodirettivo verrà riconosciuto al Comune rispetto ai dipendenti della Società impiegati nello svolgimento del servizio;

d) garantire da parte di tutto il personale impiegato nei servizi la massima riservatezza su fatti o notizie di cui venissero a conoscenza.

4. Poiché si tratta di un servizio pubblico essenziale, il Gestore si impegna ad eseguire i servizi previsti nel contratto anche in caso di sciopero del personale. In tale ipotesi il Gestore, secondo quanto stabilito dalla legge n. 146/1990, dovrà dare al Comune un preavviso scritto nei tempi di legge e, comunque, rispettare le norme sui servizi di pubblica utilità.

5. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio o lavoro, eccetto i casi di forza maggiore accertati, il Comune potrà sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio.

6. Nell'esecuzione dei servizi, il Gestore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e per non arrecare danni a beni pubblici e privati. Il Gestore sarà responsabile dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del servizio sollevando il Comune da eventuali richieste di risarcimento.

7. Il presente contratto è sottoposto alla normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

8. Il Gestore, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, si impegna a trasmettere al Comune copia della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Art. 22 – Controllo della gestione del servizio

1. Il Comune si riserva il diritto di controllare che il servizio sia svolto nel rispetto delle condizioni stabilite nel contratto e, in particolare, degli standard qualitativi definiti. Il Comune provvederà, tramite il proprio dirigente di settore in qualità di supervisore, ad eseguire controlli sull'esecuzione del contratto, sul

raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati

dal Comune e sul rispetto della Carta dei Servizi.

2. Per consentire al Comune di esercitare il suo potere di controllo, la Società si impegna a fornire al supervisore, contestualmente al documento di cui al precedente articolo 9.2, un report annuale sulla qualità dei servizi oggetto di affidamento e, comunque, tutte le informazioni richieste, anche di carattere tecnico, ed a consentire visite ed ispezioni.

3. La Società si obbliga a comunicare al Comune, dopo la fine di ogni anno, i seguenti dati relativi all'esercizio precedente:

- a) dati sul rispetto dei livelli di servizio;
- b) dati tipici della gestione, con particolare riferimento a: (i) andamento delle sepolture, distinte per tipologie e per cimitero; (ii) andamento degli altri servizi erogati agli utenti;

4. La Società potrà segnalare al Comune, nella persona del dirigente tecnico, la necessità di assumere provvedimenti di competenza del Comune.

5. In ogni caso, la Società si impegna a mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione eventualmente necessarie e prodromiche ai successivi affidamenti del servizio, ivi inclusi i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli stessi ai sensi dell'art. 50-quater D.lgs. 82/2005.

Art. 23 – Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna nei confronti della Società ad agevolare il miglior espletamento delle attività disciplinate dal contratto, garantendo la piena collaborazione dei propri uffici, nonché fornendo tutte le informazioni e tutta la documentazione necessaria per la miglior esecuzione del servizio secondo gli

standard qualitativi concordati con il presente contratto.

Sezione III – Norme generali

Art. 24 – Contestazioni e inadempimenti

1. Se una Parte fosse inadempiente agli obblighi derivanti dal presente contratto, l'altra Parte potrà inviare una diffida scritta contestando la violazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC). La diffida dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per il corretto adempimento, in ogni caso non inferiore a 30 (trenta) giorni.
2. Entro il termine assegnato, la Parte alla quale è stato contestato l'addebito dovrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.
3. Qualora nel termine assegnato la Parte non dovesse presentare proprie deduzioni o provvedere all'adempimento e l'inadempimento rivesta i caratteri della gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c., il contratto è da intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454, ultimo comma, c.c. con conseguente decaduta della concessione.

Art. 25 – Risoluzione del contratto. Decadenza della concessione

1. Il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
 - a) sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, o arbitrario abbandono del servizio da parte della Società, per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi;
 - b) cessione del presente contratto a terzi;
 - c) fallimento o scioglimento e messa in liquidazione della Società;
2. La risoluzione del contratto produce l'automatica revoca dell'affidamento del

servizio, nonché la decadenza della concessione in uso dei beni e degli impianti della struttura cimiteriale, fatto salvo il diritto del Comune di ottenere il risarcimento dei danni.

Art. 26 – Recesso contrattuale

1. Il Comune si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione tramite raccomandata A/R o PEC, assegnando al Gestore un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.
2. In caso di risoluzione e cessazione anticipata da parte del Comune, ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 201/2022 verrà applicato l'art. 190, comma 4 del Codice:
 - a) *il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;*
 - b) *i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;*
 - c) *un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso i criteri per l'individuazione dell'indennizzo devono essere esplicitati in maniera inequivocabile nell'ambito del bando di gara ed indicati nel contratto, tenuto conto della tipologia e dell'oggetto del rapporto concessorio, con particolare riferimento alla percentuale, al piano economico-finanziario e agli anni da prendere in considerazione nel calcolo.*
3. Le somme dovute sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti

dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi.

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

Art. 27 – Regolazione dei rapporti alla scadenza dell'affidamento

1. In caso di interruzione anticipata, si applicheranno le seguenti disposizioni:
 - i beni e gli impianti concessi in uso dal Comune alla Società per lo svolgimento del servizio o realizzati successivamente, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, senza alcun onere.
 - Eventuali somme a titolo di corrispettivo che dovranno essere ancora dovute dal Comune alla Società in adempimento alle disposizioni del presente contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione straordinaria, ecc.) verranno liquidate entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla cessazione dello stesso.

Art. 28 – Spese contrattuali

1. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 29 – Foro competente

1. Per ogni controversia sull'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, o comunque da esso derivante o ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

Allegati parte integrante:

Allegato 1) Disciplinare Tecnico

Allegato 2) Piano Economico Finanziario

Vigarano Mainarda (FE), _____ 2024

Per il Comune di Vigarano Mainarda

Il Dirigente del Settore II – f.to Dott.ssa Barbi Monica

Per C.M.V. Servizi S.r.l.

Il Legale Rappresentante – f.to Dott. Alessandro Pirani

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Dott. Pietro Veronese Segretario Generale del Comune di Vigarano

Mainarda, in virtù dei poteri previsti dall'art. 97, comma 4, lettera c) 29 del D.lgs.

267/2000,

certifico che i signori

- Barbi Monica, nata a Mirandola (MO) il 17/06/1979, domiciliato per la carica nella

sede comunale di Vigarano Mainarda;

- dott. Alessandro Pirani, nato a Cento (FE) il 04/09/1976 e domiciliato per

la carica a Cento (FE), in Via Malamini n. 1;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa,

hanno apposto in mia presenza in remoto, la propria firma digitale, ai sensi dell'art.

24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, alla scrittura

privata che precede a norma di legge.

In Vigarano Mainarda, oggi XXXXX

Ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

IL SEGRETARIO ROGANTE

f.to **Dott. Pietro Veronese**



Comune di
VIGARANO MAINARDA

SETTORE II - DEMOGRAFICI E SOCIALI

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 15/04/2024

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

SETTORE FINANZE E BILANCIO

Determina N. 186 del 15/04/2024

Unità Proponente: **SETTORE II - DEMOGRAFICI E SOCIALI**

Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO IN HOUSE A CMV SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA .

Impegno nr. 273/2024
Accertamento 100/2024

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 16/04/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MECCA PAOLO MARIA)
con firma digitale